

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 574 del 30 aprile 2018

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per la parziale copertura delle spese di spedizione all'estero delle riviste associative alle associazioni venete di emigrazione iscritte al registro regionale. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 10.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione, in attuazione del Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno 2018, approvato con D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018, vengono determinati i criteri per la concessione di contributi alle Associazioni iscritte al registro di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. n. 2/2003 e smi, per la parziale copertura delle spese di spedizione della rivista associativa agli associati all'estero sostenute nell'anno 2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", modificata con L.R. 7 giugno 2013, n. 10, prevede all'art. 10, che la Regione provveda a fornire informazioni sui principali fatti ed eventi, anche di portata istituzionale, di particolare interesse per i veneti e per i corregionali che vivono e lavorano all'estero.

Con D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018 la Giunta regionale ha approvato il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, nell'ambito del quale al punto B. "Sostegno all'associazionismo di settore", in attuazione del citato disposto normativo, poiché alcune Associazioni iscritte al registro di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) della citata L.R. n. 2/2003 provvedono all'invio all'estero, ai propri emigrati aderenti, della rivista associativa nella quale sono riportate informazioni, anche istituzionali, di particolare interesse riguardanti la nostra regione, ha previsto la concessione di contributi per l'informazione.

Con la predetta deliberazione sono stati destinati Euro 45.000,00 per la concessione di tali contributi alle Associazioni venete di emigrazione, che hanno pubblicato e diffuso nel corso del 2017 la propria rivista di informazione e cultura regionale tra gli associati, per la parziale copertura delle spese di spedizione all'estero sostenute dalle stesse.

La concessione dei predetti contributi è disciplinata dalle Direttive per l'applicazione della legge regionale n. 2/2003 approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 che dispongono la concessione di un sostegno per la parziale copertura delle spese sostenute dalle associazioni venete di emigrazione, iscritte all'apposito registro regionale, per la spedizione agli associati all'estero delle riviste edite dalle stesse.

Alla luce dell'esperienza maturata nell'assegnazione di tali contributi si ritiene utile apportare delle parziali modifiche al criterio di riparto previsto dalla citata D.G.R. n. 1035/2014, cioè al fine di rendere tale criterio più funzionale e rispondente alle finalità del contributo stesso.

Tali contributi potranno essere poi, sulla base di tali parametri, assegnati agli aventi diritto, con decreto del direttore della struttura competente.

Alla luce di quanto esposto, si propone, dunque che i contributi in discorso, vengano assegnati alle Associazioni di cui alla L.R. n.2/2003 secondo i criteri, le modalità e i termini descritti nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, come modificata dalla L.R. n. 10 del 7 giugno 2013;

VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;

VISTA la D.C.R. n. 148 dell'8 novembre 2016;

VISTA la D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47;

VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, a parziale modifica dei parametri previsti dalla D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013, e relativi alle spese di spedizione all'estero della rivista dell'annualità 2017, alle Associazioni venete di emigrazione, iscritte al registro regionale di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) della citata legge regionale, i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione dei contributi in parola, così come definiti nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 45.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 del bilancio 2018 "Iniziativa di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti";
4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.